

SERVIZIO LEGALE-SEZIONE CONTRATTI

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIALE ELENA,
12 DA DESTINARE AD UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.

SCRITTURA PRIVATA, redatta in
duplice originale, stipulata tra:

- 1) - Ing. Rodolfo COCOZZA, nato a Filignano (IS)
il 5 agosto 1955, nella sua qualità di Dirigente
responsabile della Ripartizione LL.PP. del Comune
di Campobasso, il quale interviene alla presente
stipula in legittima rappresentanza del Comune
medesimo, ai sensi dell'art. 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, autorizzato con deliberazio-
ne di Giunta Comunale n. 1023 del 29 settembre
1993, esecutiva (n.c.f. 00071560700);
- 2) - Sig.ra Rosa COLITTO, nata a Campobasso il 9
gennaio 1924, ed ivi residente in Via Elena, 62
(n.c.f. dichiarato CLTRS024A49B5190).

P R E M E S S O:

- che con la deliberazione di Giunta Municipale n.
489 del 19 maggio 1993, l'Amministrazione Comuna-
le stabiliva di indire una indagine di mercato
per il reperimento di locali idonei ad ospitare
gli Uffici del Giudice di Pace;
- che con i successivi atti n. 802 e 1023 adotta-

ti rispettivamente il 12 agosto e 29 settembre 1993 del medesimo organo deliberante, si stabiliva di assumere in locazione i locali offerti dalla Sig.ra Rosa Colitto, ritenuti più idonei a soddisfare le esigenze previste e si indicavano anche le condizioni della locazione;

Volendo ora le parti contraenti addivenire alla stipula del formale contratto, sulla base di quanto sancito con i surrichiamati atti dell'Amministrazione, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) - Il Comune di Campobasso, come sopra rappresentato, assume in locazione della costituita Sig.ra COLITTO Rosa, i locali di proprietà della stessa, siti al 6° piano dell'immobile ubicato alla via Elena n. 12 di questa Città e meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 2) - I locali saranno destinati a sede degli Uffici del Giudice di Pace.

ART. 3) - Il canone di locazione resta convenuto in f. 30.000.000 (trentamila) annui, da pagarsi in rate mensili posticipate mediante mandato di pagamento emesso dalla Ragioneria Comunale in favore della proprietaria, e riscuotibile presso

la Tesoreria Comunale.

ART. 4) - La durata della locazione è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'immobile e può essere rinnovata per periodo di uguale durata ove non intervenga disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata, almeno 18 (diciotto) mesi prima della scadenza.

ART. 5) - Le parti convengono che il canone di locazione, così come convenuto, venga aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, per eventuali variazioni del potere d'acquisto della lira. Detta variazione in aumento sarà pari al 75% di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 6) - Le parti convengono che le spese per eventuali modifiche, anche strutturali dell'immobile, preventivamente autorizzate dal proprietario, saranno a totale carico del locatore.

ART. 7) - Saranno a carico del locatore anche le spese condominiali.

ART. 8) - Tutte le spese relative al presente contratto e comunque conseguenziali, sono a totale carico della locataria, ad eccezione della

quota pari al 50% dell'imposta di registro poste
a carico del locatore ex art. 8 della legge 392
del 27 luglio 1978.

ART. 9) - Per tutto quanto non previsto nel
presente atto, le parti si riportano alla vigente
legislazione in materia di locazioni, nonchè al
Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto unitamente al
seguente allegato:

- 1) - Planimetria.....All."A"


Campobasso, - 5 OTT. 1993

Roberto...
Cristina...



UFFICIO DEL REGISTRO DI CAMPORBASSO

Rec. E _____
Ipot. » _____ Eseguita la registrazione il 12 OTT. 1993
Invim » _____ al N. 1589 / Serie u Esatta L. 60900
Access. » _____ 1589/1589
Totale » _____ Il Assessore IL DIRETTORE Dot. L. ...




DIREZIONE ...

STAZIONE SESTO 300 M/L

PIAZZA F. D'OIDIO

ORIENTAMENTO



CORTILE INTERNO
 4
 VERANDA



DATA 1/1/78



M U N I C I P I O D I C A M P O B A S S O

Reg. n. 394

SERVIZIO LEGALE-SEZIONE CONTRATTI

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE N.REG.-

393/93

SCRITTURA PRIVATA, redatta in

duplice originale, stipulata tra:


1) - Ing. Rodolfo COCOZZA, nato a Filignano (IS) il 5 agosto 1955, nella sua qualità di Dirigente responsabile della Ripartizione LL.PP. del Comune di Campobasso, il quale interviene alla presente stipula in legittima rappresentanza del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1023 del 29 Settembre 1993, esecutiva (n.c.f. 00071560700).

2) - Sig.ra COLITTO Rosa, nata a Campobasso il 9 Gennaio 1924, ed ivi residente in Viale Elena, n. 62, (n.c.f. CLTRS024A49B5190).

PREMESSO:

- che con scrittura privata n.Reg. 393 del 5 Ottobre 1993, registrata a Campobasso in data 12 Ottobre 1993 al n.1589 veniva formalizzato tra il Comune di Campobasso e la Sig.ra COLITTO Rosa, il rapporto di locazione dell'immobile sito al 6° piano dello stabile di Viale Elena, 12 di questa

Colitto Rosa



Città; _____

che negli artt. 6 - 7 e 8 del contratto suddetto confondendo per mero errore di scrittura la qualifica del conduttore con quella del locatore, venivano stabiliti dei fatti che non coincidono con la reale volontà delle parti.

Volendo rettificare l'errore di cui in premessa, al fine di ricondurre il contratto nei termini dell'accordo raggiunto, le parti medesime conven-gono e stipulano quanto segue:

1. - Le condizioni contrattuali di cui agli artt. 6 - 7 e 8, della scrittura privata in premessa, devono intendersi rettificate e sostituite come appresso:

ART. 6) Le parti convengono che le spese per eventuali modifiche, anche strutturali dell'immo-bile, preventivamente autorizzate dal propieta-rio, saranno a totale carico del conduttore.

ART. 7) - Saranno a carico del conduttore anche le spese condominiali.


ART. 8) - Tutte le spese relative al presente contratto e comunque consequenziali, sono a tota-le carico del locatore, ad eccezione della quota pari al 50% dell'imposta di registro, posta a carico del conduttore ex art. 8 della legge 392

del 27 Luglio 1978.

2. - Confermare quant'altro convenuto con il medesimo atto. Campobasso,

Campobasso, 24 ottobre 1993

Roberto...
Cohito P. M.




UFFICIO DEL REGISTRO DI CAMPOBASSO



Rec. L.
Ipot. »
Inven. »
Access. »
Totale »

Decreto di registrazione n. 5 NOV. 1993
di n. 1709 / Serie III Esatto n. 55000
Roberto...
P. M. P. M.





Da *colith* *qu*
CORTILE INTERNO




MUNICIPIO DI CAMPROBASSO
SEGRETERIA GENERALE
E copia delegata al contratto n. Reg. 323/33
Campobasso, 23-10-33
SELEZIONE CONTRATTI
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Ettore Pasichilli)

OLSEYS ONMIA

yw ooe 4h

PIAZZA F. D'AVIDRO



DAVID AVIDRO